



CAMERA DE DEPUTATI

**V COMMISSIONE
BILANCIO E TESORO**

EMENDAMENTI UDIR

AC 2463

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi



Elenco delle proposte di modifica

PARTE PRIMA: MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ

- I. Premio ai lavoratori dipendenti, equiparazione tra dirigenti scolastici;

PARTE SECONDA: ULTERIORI MISURE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

- I. Criteri di ripartizione delle risorse per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici;
- II. Rapporto alunni-docenti e formazione delle classi per la tutela della salute;
- III. Utilizzo di strumenti pubblici per l'esercizio del lavoro agile;
- IV. Sblocco della mobilità interregionale e mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici;
- V. Rimborsi dei viaggi d'istruzione
- VI. Attivazione della didattica a distanza.

Parte Prima: Misure Fiscali a sostegno della liquidità

I

L'articolo 63, comma 1, è così modificato:

le parole “all'articolo 49, comma 1,” sono sostituite con *all'articolo 48, comma 1*” e le parole “40.000 euro” sono sostituite con “50.000 euro.”

MOTIVAZIONE [Equiparazione di trattamento tra dirigenti scolastici neo immessi e dirigenti scolastici già in servizio]: *la norma consente di estendere il trattamento premiale per l'impegno posto in essere, in un momento di emergenza per il paese, anche ai dirigenti scolastici che lo scorso anno svolgevano già tale funzione. Ciò consente di non creare una disparità di trattamento tra dirigenti scolastici neo immessi e dirigenti con diversi anni di servizio nell'area. La ratio del predetto riconoscimento è, infatti, una-tantum, ovviamente non esaustiva, dell'impegno e della responsabilità che i lavoratori e le lavoratrici italiane stanno dimostrando nel sostenere il sistema sociale, economico e produttivo. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126 nel medesimo decreto legge.*

Parte Seconda: Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del civ-19

I

L'articolo 77 è così modificato:

dopo le parole “*Le predette risorse finanziarie sono ripartite tra le istituzioni scolastiche*” sono aggiunte le seguenti parole: “*tenendo conte del numero di plessi, della quadratura degli immobili e del numero complessivo del personale e degli alunni di ciascuna istituzione scolastica*”.

MOTIVAZIONE [Criteri di ripartizione delle risorse per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici]: *la proposta intende garantire la funzionalità e l'adeguatezza della distribuzione delle risorse negli istituti scolastici.*

II

Dopo l'articolo 77, inserire il seguente articolo 77 bis (Norme per il rispetto della salute nelle aule scolastiche):

“L'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 sono adottati interventi e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2022/2023». Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, ai fini di prevedere nuovi criteri per la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto dei seguenti principi: 1) prevedere che la dotazione organica complessiva definita annualmente sia a livello nazionale che per ambiti regionali si basi, altresì, sulla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi diminuendo il rapporto medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40, da realizzare nel triennio 2020-2022; 2) prevedere il divieto di costituire le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, con un numero di alunni superiore a 22, elevabile fino a 23 qualora residuino resti; 3) prevedere l'obbligo di costituire le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, anche dell'infanzia, con non più di 20 alunni nel caso accolgano alunni con disabilità. Per quanto riguarda le aree cosiddette “rosse” in cui il coronavirus ha colpito più duramente, già dall'anno scolastico 2020/2021 saranno ammesse classi con un numero massimo di 18 alunni, per consentire la ripresa della formazione dopo lo scocò subito sia dai discenti sia dai docenti e dai genitori. Per il resto d'Italia saranno ammesse classi prime di 20 alunni sempre per facilitare la ripresa delle attività in presenza ed il ritorno alla normalità. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 212/2002, i Dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione del numero degli alunni rispetto alla previsione, procederanno all'accorpamento delle classi a norma delle disposizioni vigenti, con esclusione, per l'anno scolastico 2020/2021, delle articolate che comportano, notoriamente, maggior senso di adattamento”.

MOTIVAZIONE [Rapporto alunni-docenti e formazione delle classi per la tutela della salute]: il miglioramento del rapporto alunni/docenti avrà ricadute positive sulla didattica e sull'apprendimento degli alunni e consentirà di assicurare agli studenti ambienti idonei allo svolgimento delle attività, laboratori e aree comuni di condivisione. Ridurre il numero massimo di alunni per classe garantisce inoltre sicurezza, igiene e vivibilità degli ambienti di apprendimento. Rivedere il rapporto tra alunni e docenti è necessario altresì in vista della piena integrazione degli studenti disabili, spesso inseriti in classi composte da più di 20 allievi, in deroga a quanto previsto dall'attuale normativa.

III

All'articolo 87, comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

“La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, solamente nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di fornire, in comodato d'uso, a tutti i lavoratori i predetti strumenti. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione. La distribuzione dei dispositivi in dotazione alle istituzioni scolastiche, avviene su richiesta del dipendente”.

MOTIVAZIONE [Utilizzo di strumenti pubblici per l'esercizio del lavoro agile]: *La disposizione si colloca nell'ottica di permettere alle pubbliche amministrazioni, nell'esercizio dei poteri datoriali e della propria autonomia organizzativa, di ricorrere a misure e strumenti, anche informatici per incentivare il ricorso a una modalità più adeguata e flessibile di svolgimento della prestazione lavorativa, oltre che in questa fase di estrema emergenza, anche in un'ottica di progressivo superamento del telelavoro principalmente in alcuni settori. L'utilizzo di dispositivi di proprietà delle pubbliche amministrazioni, oltre a garantire il rispetto di quei principi che sanciscono la libertà e la privacy del lavoratore nell'ambito privato, consente l'utilizzo di soluzioni “cloud” per agevolare l'accesso condiviso a dati, informazioni e documenti; adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite dalle singole pubbliche amministrazioni; l'attivazione di un sistema bilanciato di reportistica interna ai fini dell'ottimizzazione della produttività anche in un'ottica di progressiva integrazione con il sistema di misurazione e valutazione della performance. Pertanto, il ricorso a strumenti di proprietà del lavoratore costituisce l'extrema ratio.*

IV

Al Titolo V aggiungere il seguente articolo (Misure urgenti per la mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici) o in alternativa all'articolo 87, al comma 5, aggiungere il seguente:

“I dirigenti scolastici, assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che superano l'anno di prova, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non superiore a 3 anni. A domanda, ogni anno, vengono conferiti incarichi dirigenziali a Dirigenti Scolastici provenienti da altre regioni per il 50% complessivo dei posti vacanti annualmente. Per la mobilità relativa all'anno scolastico 2020/2021, i dirigenti scolastici immessi in ruolo nell'anno scolastico 2019/2020, a seguito del concorso bandito nel 2017, nonché quelli in ruolo da anni e assegnati fuori della propria regione, possono presentare domanda di trasferimento su tutti i posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria, nel rispetto della graduatoria di merito con particolare riguardo anche all'anzianità di servizio maturata nel ruolo di dirigente e alla modalità di assunzione attraverso il concorso nazionale, prima delle nuove immissioni in ruolo

per l'anno scolastico 2020/2021.”

MOTIVAZIONE [Sblocco della mobilità interregionale e mobilità straordinaria]: a norma si pone l'obiettivo di sboccare la grave situazione di disagio a cui sono soggetti numerosi Dirigenti Scolastici collocati fuori regione e di evitare l'ulteriore stallo della mobilità interregionale a cui sarebbero soggetti molti dei Dirigenti Scolastici vincitori del concorso 2017 e collocati fuori regione nonché i dirigenti scolastici in ruolo da anni e assegnati fuori della propria regione.

V

L'articolo 88 bis, comma 8, è così modificato:

Dopo l'articolo 1 introdurre il seguente:

“Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative d'istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si applica l'articolo 1463 del codice civile nonché quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio. Il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, è sempre corrisposto quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo e secondo grado. Sono fatti salvi, con effetto per l'anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari. Nell'ambito degli stessi rapporti con ciascun organizzatore, gli istituti scolastici committenti possono modificare le modalità di svolgimento di viaggi, iniziative, scambi, gemellaggi, visite e uscite didattiche comunque denominate, anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni.”;

MOTIVAZIONE [Rimborsi dei viaggi d'istruzione]: La disposizione si colloca nell'ottica di permettere alle pubbliche amministrazioni e alla famiglie di recuperare le somme anticipate ai fini dei viaggi d'istruzione, formazione e gemellaggio stante l'impossibilità totale e sopravvenuta della prestazione.

VI

L'art 120, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

“I dirigenti scolastici, nel rispetto degli organi collegiali, attivano la didattica a distanza, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole, quale strumento essenziale per non interrompere il percorso di apprendimento e mantenere vivo il compito sociale e formativo del “fare scuola comunità”. Le progettazioni



definite nel corso delle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti di inizio d'anno, pertanto, sono riesaminate al fine di rimodulare gli obiettivi formativi. Ogni docente riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche, evidenzia i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni anche sulla base delle piattaforme fornite da ciascuna istituzione scolastica. Il registro elettronico diventa, in questa fase, strumento indispensabile per il coordinamento delle attività didattiche tra i docenti, i quali possono avere contezza dei carichi dei compiti assegnati agli alunni. Nessuno obbligo è previsto, in questa fase, in ordine alla firma del registro elettronico da parte dei docenti e alla rilevazione delle assenze degli alunni. Per l'anno scolastico 2020/2021, qualora le attività didattiche in presenza non dovessero riprendere regolarmente, nel rispetto del ruolo degli organi collegiali, ciascuna Istituzione Scolastica adotta un orario delle lezioni unico, nel quale una parte di esso possa essere impiegato dai docenti in lavori di somministrazione di materiali di studio nelle classi virtuali e nelle diverse modalità comunicative interattive, ovvero in didattica a distanza asincrona, nel rispetto del monte ore previsto dal ccnl. Attraverso il registro elettronico, il docente registrerà le presenze degli alunni, valuterà il grado di partecipazione e di profitto degli stessi. Nella scuola a distanza si dà piena legittimazione all'esercizio delle attribuzioni degli organi collegiali in funzione deliberante, sia per i collegi docenti convocati in videoconferenza, sia per i consigli d'istituto e per le giunte esecutive; si esercitano pienamente altresì le prerogative di elaborazione e di deliberazione dei consigli di classe, dei dipartimenti disciplinari e dei gruppi di progetto delle attività per l'ampliamento dell'offerta formativa".

MOTIVAZIONE [Attivazione della didattica a distanza]: *La norma si pone l'obiettivo di prevedere, nel rispetto della scuola dell'autonomia, uniformare i criteri per l'attivazione della didattica a distanza. La predetta attività deve essere posta in essere rispettando i principi del potere decisionale del Dirigente Scolastico, quale datore di lavoro, bilanciato dagli organi collegiali e, dalla libertà d'insegnamento garantita dalla costituzione. Il Dirigente Scolastico, dopo avere fornito gli strumenti principali per l'attivazione della didattica, decisa in seno agli organi collegiali, non può svolgere il monitoraggio della didattica posta in essere dai docenti. Con l'avvio del nuovo anno scolastico, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche anche se in forma a distanza, confermando il ruolo centrale degli organi collegiali nelle istituzioni scolastiche, si riconosce l'obbligatorietà della didattica a distanza per tutti gli studenti.*